



**Camera Deputati  
II Commissione permanente (Giustizia)**

**Audizione informale nell'ambito della proposta di legge "Modifica  
dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei  
componenti del collegio sindacale" (A.C. 1276)**

Martedì 12 marzo 2024

**Contributo dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili (UNGDCEC)**

***Dott. Francesco Cataldi*** – *Presidente UNGDCEC*  
***Dott.ssa Michela Boidi*** – *Consigliere Giunta Nazionale UNGDCEC con  
delega al Collegio Sindacale*



Onorevole Presidente *Ciro Maschio*  
Onorevole relatrice *Maria Carolina Varchi*  
Onorevole prima firmataria *Marta Schifone*  
Onorevoli Deputati,

desidero esprimere il ringraziamento dell'UNGDCCEC per l'opportunità di esporre la visione dei giovani Dottori Commercialisti italiani su una Proposta di Legge particolarmente sentita, che ha ad oggetto la modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (A.C. 1276).

L'attuale sistema della responsabilità civile dell'organo di controllo societario determina la presenza di azioni che coinvolgono i sindaci, in maniera quasi **automatica**, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori. Vi è una parificazione delle responsabilità tra organo di controllo e amministratori, senza considerare il **diverso ruolo e la diversa potenzialità di intervento**.

Necessitano profonde competenze professionali per svolgere correttamente l'attività di vigilanza così come richiesta dalla legge, che non possono pertanto essere mortificate da presunte responsabilità oggettive, solidali con l'organo amministrativo, pur attribuendo la legge funzioni ben distinte. Questa estesa responsabilità, spesso non governabile neppure con la migliore diligenza professionale, determina il reale rischio che giovani, validi e preparati, professionisti scelgano di non assumere incarichi in collegi sindacali, con conseguenze dirette sulla tenuta di tutto il **sistema economico**.

**1) Osservazioni alla proposta di modifica del comma 2 dell'art. 2407, codice civile**

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo</b>
<i>Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</i>	<i>Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.</i>

Ai sensi della formulazione attualmente in vigore del comma 2 dell'art. 2407 c.c., i sindaci *“sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,*



*quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica". Trattandosi di responsabilità concorrente, la misura della colpa e la pretesa risarcitoria è la stessa per chi ha commesso il fatto e per chi ha vigilato, sebbene **non sia equo che chi ha vigilato** (potendo non essere a conoscenza del potenziale danno e non avendo effettiva possibilità di intervento) **sia responsabile alla pari di chi quel danno l'ha determinato.***

Nonostante diverse pronunce della Corte di Cassazione richiedano la dimostrazione rigorosa del nesso eziologico tra violazione dei doveri di vigilanza e consumazione dell'illecito da parte degli amministratori, verificando, quindi, che la mancata attivazione dei sindaci abbia avuto effettiva incidenza sullo stesso, assistiamo, purtroppo, ad una prassi giudiziaria non corretta che **presume la colpa dei sindaci**. Viene infatti individuato un **nesso causale automatico**, giustificato dalla posizione di garanzia assunta, e una **inversione dell'onere della prova**, chiedendo ai sindaci di dimostrare l'assenza di ogni forma di negligenza nel compimento dell'incarico, estendendo, anche in sede civile, degli elementi propri del codice penale, determinando di fatto una responsabilità per dolo eventuale. Questo automatismo avviene maggiormente all'interno delle procedure concorsuali, con il mero scopo di incrementare l'attivo della procedura, attingendo alle polizze dei professionisti.

L'azione di responsabilità nei confronti del sindaco viene attuata senza considerare l'effetto devastante sul professionista dell'azione in quanto tale, non riparato dal riconoscimento successivo e tardivo dell'assenza di responsabilità. L'attività di sindaco è quella che le polizze definiscono a maggiore rischiosità, in termini di magnitudo, per la sproporzione presente tra l'atto commesso e la responsabilità imputata, potenzialmente illimitata in termini economici e temporali, dove i sinistri sono legati, nella maggioranza dei casi, al fallimento della società.

Appare evidente che, in questo contesto normativo, nel quale nemmeno **il sindaco più diligente è al riparo da azioni risarcitorie illimitate**, alla pari di chi ha commesso il danno, è più che mai necessaria l'approvazione della Proposta di Legge in commento che ridimensiona la responsabilità, in assenza di dolo.

È evidente che non si vuole difendere chi opera in malafede, ma chi, pur avendo operato con la massima diligenza, viene ingiustamente colpito da un'azione di responsabilità e, di conseguenza, deve impegnare anni a dimostrare la diligenza operata e togliersi dalle spalle il peso di un'azione legale.

Pertanto, appare sicuramente opportuno, al di fuori dei casi di dolo, fornire un **elemento certo** di risarcimento del danno, qualora al sindaco sia attribuita una responsabilità colposa per omessa vigilanza, ricordando che invece non sussiste alcun limite economico per il danno da parte di coloro che l'hanno commesso. Questo si dovrebbe inserire inoltre in una più ampia ridefinizione del perimetro della responsabilità, andando ad escludere dal concetto di dolo quello eventuale. Affinché sia individuato un comportamento doloso da parte dei sindaci deve essere provato il requisito dell'intenzionalità e quindi non si debba considerare rilevante la mera accettazione del rischio da parte dello stesso.



Inoltre, il **Codice della Crisi** di impresa ha inserito nuovi obblighi a carico dei sindaci, prevedendo un obbligo di segnalazione tempestiva all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 25-octies CCII, qualora si ravvisino le condizioni per l'accesso alla composizione negoziata della crisi e gli amministratori non vi abbiano provveduto. La criticità deriva dal fatto che la tempestività della segnalazione sia valutata ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c. e, ad oggi, sia disancorata da parametri temporali chiaramente determinati, ma faccia riferimento ad un concetto elastico di tempestività, rispetto ad un *dies a quo* da individuare nel momento in cui si ravvisi la perdita di continuità aziendale. Si rischia, anche in questo caso, una ricostruzione di responsabilità *ex post*, senza valutare la possibilità di effettiva conoscenza da parte del sindaco nel momento in cui stava svolgendo il proprio incarico.

Alla luce di quanto sopra, l'approvazione del nuovo testo del secondo comma dell'art. 2407 c.c. appare quindi sempre più urgente, considerando che l'organo di controllo rappresenta un elemento di garanzia di tenuta del sistema imprenditoriale ed economico.

L'individuazione di un parametro economico alla responsabilità colposa allineerebbe inoltre quanto previsto dalla disciplina nazionale con quanto già previsto in altri paesi dell'Unione Europea, quali, ad esempio, la Grecia, la Germania o l'Olanda.

## 2) Osservazioni all'inserimento del comma 4 nell'art. 2407, codice civile

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo</b>
-	<i>L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.</i>

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è favorevole alla previsione di un termine certo di decorrenza della **prescrizione** dell'azione di responsabilità, individuato nel deposito della relazione ex art. 2429 c.c. dell'esercizio in cui si è verificato il danno.

Ricordiamo che, oggi, l'azione di responsabilità contro il Collegio sindacale si prescrive, ai sensi dell'art. 2393 c.c., al pari di quella degli amministratori, in cinque anni, con la differenza che non si cristallizza il *dies a quo* del quinquennio con la cessazione dell'incarico, ma si considera decorrente dal momento in cui viene ricostruito l'evento produttivo del danno. Relativamente all'azione dei creditori sociali, i termini iniziano a decorrere solo dal momento in cui il dato sostanziale dell'insufficienza patrimoniale della società è conoscibile dai terzi e tale momento coincide, normalmente, con la dichiarazione di fallimento.

Per questo motivo, l'azione di responsabilità verso i sindaci può essere attivata anche a distanza di **numerosi anni**, a differenza della responsabilità del revisore legale che si prescrive nell'ordinario termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio



d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Pertanto, la Proposta di Legge, oltre a dare un carattere di certezza alla decorrenza della prescrizione, circostanza doverosa, rende la normativa analoga a quella prevista per i revisori legali, eliminando una disparità che non ha ragione di esistere.

Oltre a necessitare, quindi, di un parametro economico della responsabilità, nei termini sopra individuati, è fondamentale individuare il **momento** in cui questa si possa attivare. Operando con la diligenza che viene richiesta dalla legge e in applicazione delle prescrizioni fornite dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riteniamo che la responsabilità debba derivare esclusivamente dalle informazioni **conosciute e conoscibili** dall'organo di controllo nel corso delle proprie verifiche periodiche, evitando pericolose ricostruzioni a posteriori, e riassumendo l'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'anno nella relazione al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2429 c.c..

\* \* \*

**Per tutte queste ragioni, l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ritiene opportuno che l'approvazione della Proposta di Legge avvenga nel più breve tempo possibile, affinché l'incarico di sindaco venga svolto da professionisti qualificati con la necessaria consapevolezza di non essere automaticamente responsabili, per un importo illimitato, anche qualora si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno, in relazione alle informazioni in proprio possesso e che avrebbero dovuto conoscere nel corretto svolgimento del proprio incarico.**